

N.58.356 di Rep.

N. 1.546 di Racc.

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantasei il giorno sedici
del mese di aprile.

- 16 aprile 1986 -

In Rimini alla Piazza Ferrari n.3.

Avanti a me dott. Pio Giuseppe PANICALI, Notaio in
Rimini, iscritto al Collegio Notarile di Forlì e
Rimini,


SONO PRESENTI

- Giunta Riccardo, dirigente, nato a Riccione il 22
marzo 1957, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "Automotosport -
società a responsabilità limitata" con sede in
Misano Adriatico alla via Del Carro n.27, ove per
la carica domicilia, cap.soc.f.90.000.000, iscritta
presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di
Rimini al n.6769 R.S., C.F.01659220402, autorizzato
a quanto appresso da delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 25 marzo 1986, che in
estratto autentificato da me Notaio in data odierna,
rep.58.353 si allega al presente atto sotto la

REG. TO a RIMINI
il 23-5-86
AL N. 2148 H

ISCRITTA PRESSO LA
CANCELLERIA COMMERCIALE
DEL TRIBUNALE DI RIMINI

il 23-5-86
AL N. 8460



rilasciare polizze di assicurazione inerenti il rischio delle persone e cose e cioè in nome e per conto di compagnie e assicurazioni.

La società potrà assistere e svolgere ogni intervento necessario per il rilascio di visti consolari, passaporti ed ogni altro documento che possano rilasciare le Autorità sia amministrative che finanziarie, compreso gli adempimenti di carattere valutario.

Essa potrà promuovere, organizzare e prenotare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse a complemento di soggiorni turistici, cambiare valuta in osservanza alla norme vigenti, previa debita autorizzazione; potrà eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizioniere, gestire o far gestire campings, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine e complementare, specie per quelle previste all'interno delle agenzie anzi citate; potrà altresì svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico; potrà inoltre:

b) curare l'attività di assistenza tecnico - amministrativa anche inerente all'infortunistica

stradale a favore dei soci dell'A.C.I. e dell'utenza in genere, fornendo all'uopo servizi tecnico legali di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di ricerche di mercato, avvalendosi tra l'altro di sistemi meccanografici;

c) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi;


d) esercitare attività di noleggio vetture, campers o roulettes, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

e) curare la predisposizione e divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere ed al settore turistico in particolare;

f) promuovere, incoraggiare ed organizzare le attività sportive automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere;

g) utilizzare e/o gestire spazi ed aree sia pubbliche che private anche attrezzate ad uso ed assistenza degli autoveicoli ivi compresa la gestione di parcheggi e di stazioni di servizio e distribuzione prodotti petroliferi;

h) compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;



19

i) assumere rappresentanze ed agenzie di società nazionali ed estere, interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al raggiungimento dell'oggetto sociale;

l) prestare garanzie di ogni tipo, personali e reali per impegni altrui, sempre limitatamente al conseguimento degli scopi sociali; tali attività potranno essere effettuate dalla società in proprio o per conto terzi in Italia e/o all'estero e comunque saranno svolte in armonia con le finalità generali dell'A.C.I..

Art.3) La sede della società è fissata in Rimini. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie e depositi.

Art.4) Il domicilio dei soci, per quanto concerne il loro rapporto con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la loro residenza anagrafica comunicata alla società e risultante sul libro soci.

Art.5) La società avrà durata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2.030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

PIO GIUSEPPE PANICALI

NOTAIO

TITOLO II

CAPITALE


Art.6) Il capitale sociale è stabilito in
£.50.000.000 (lire cinquantamiloni) ed è diviso in
quote da £.10.000 (lire diecimila) ciascuna.

I finanziamenti effettuati dai soci in conto
capitale ed in proporzione alle rispettive quote,
previa deliberazione dell'assemblea, sono
improduttivi di interessi.

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte
per espressa delibera dell'Assemblea, riservato
comunque il diritto di opzione a favore dei soci a'
sensi di legge.

I versamenti di capitale saranno richiesti
dall'Organo Amministrativo nei modi e termini da
esso stabiliti salvo che l'Assemblea li determini
direttamente.

Art.7) Il socio che intende cedere in tutto o in
parte le proprie quote deve concedere il diritto di
prelazione agli altri soci in proporzione alle quote
da ciascuno possedute notificando il prezzo di
vendita e le ulteriori condizioni di trasferimento
delle quote a ciascuno degli altri soci a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
all'indirizzo risultante dal libro soci.



11

I soci interessati all'acquisto delle quote dovranno entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'avviso darne comunicazione scritta al socio cedente.

Se la prelazione non è esercitata da tutti i soci, il diritto si distribuisce proporzionalmente tra i soci interessati alla prelazione i quali ultimi subentrano agli altri soci nei confronti dell'alienante, ad esso rilasciandone dichiarazione scritta entro i trenta giorni successivi al termine precedente.

Decorsi quindi sessanta giorni dalla notifica iniziale senza che nessun socio abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante o senza che le prelazioni esercitate abbiano raggiunto la totalità delle quote offerte in vendita, l'alienante potrà cedere tali quote a terzi estranei dalla società, al prezzo e condizioni proposte.

In difetto di tale procedura, eventuali trasferimenti saranno inefficaci nei confronti della società.

Art.8) L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche a mezzo di assegnazioni ai singoli soci od a gruppi di soci di determinate

attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la società avesse compartecipazione, con le modalità stabilite dall'art.2.445 del C.C..

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI


Art.9) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti o i dissenzienti.

Art.10) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo in via ordinaria o straordinaria, a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

Quando la convocazione è richiesta dalla minoranza o l'Organo Amministrativo non vi provveda valgono le norme di cui all'art.2.367 del Codice Civile.

L'assemblea potrà però validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci Effettivi.

Art.11) Di norma l'assemblea si riunisce presso la



14
sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purchè nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art.12) Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anzichè entro quattro mesi, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.13) Per la validità della costituzione dell'assemblea in via ordinaria od in via straordinaria come per la validità delle deliberazioni adottate in sede assembleare si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art.14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano in regola con i versamenti e almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea abbiano depositato i titoli come per legge e risultino iscritti nel libro dei soci.

Essi possono farsi rappresentare, per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, sia da altri soci che da persone estranee, con le limitazioni di cui all'art.2.372 C.C.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

PIO GIUSEPPE PANICALI
NOTAIO

Art.15) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente o da altra persona scelta dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio nominato dall'Assemblea, in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio scelto dall'Organo Amministrativo.


Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art.16) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri da scegliersi anche tra non soci ed anche in rappresentanza dei soci persone giuridiche.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione verrà determinato, all'atto della nomina, dall'assemblea, la quale potrà variarlo a



10
sua discrezione e senza specifica motivazione. La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale Effettivo.

Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Se, a seguito di successive cooptazioni, gli amministratori della società eletti dall'Assemblea non sono più in maggioranza non può procedersi ad ulteriore cooptazione ma deve convocarsi l'Assemblea.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono


insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Le cause per le quali possono venire a mancare gli amministratori comprendono anche il caso di morte.

Nel periodo corrente tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella della accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori eletti, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto, con la limitazione dell'ordinaria amministrazione così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso.

Decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduta la qualità di legali rappresentanti dei soci e rispetto ai quali sia stata revocata, nelle forme statutarie proprie di ciascun socio medesimo, la delega ad amministrare, tuttavia la predetta decadenza non opera fino a quando il Consiglio non abbia provveduto alla sostituzione degli amministratori decaduti.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea l'Organo Amministrativo non è vincolato dal divieto di cui all'art.2.390 C.C..

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi



8

membri un Presidente ed eventualmente un Vice
Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, può
nominare fra i suoi membri, un Amministratore
Delegato, determinandone i limiti di delega.

Lo stesso Consiglio infine nomina di volta in volta
un segretario, anche se persona ad esso estranea.

Art.18) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
nella sede sociale od altrove, purchè nel territorio
italiano, tutte le volte che il Presidente, o
l'Amministratore delegato, se tale compito gli è
stato demandato, lo giudichino necessario o quando
ne sia fatta domanda scritta da almeno due
consiglieri.

Art.19) Il Consiglio viene convocato dal Presidente,
dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato
se tale compito gli è stato demandato, con lettera
da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza,
agli amministratori ed ai sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con
telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima della
seduta.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio
delibera validamente con la presenza di tutti gli
Amministratori ed i Sindaci.


Art.20) Per la validità delle riunioni si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del numero dei presenti, fatto salvo quanto disposto al terzo comma del precedente art.19).

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale da scriversi in apposito libro e da firmarsi da parte del Presidente e del Segretario.

Art.21) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere rappresentanze, agenzie, partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'art.2) del presente statuto, compiere qualsiasi operazione finanziaria, cambiaria,



19

assumere obbligazioni, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanze, contrarre ed assumere mutui anche ipotecari, sia attivi che passivi con privati, banche, Casse di Risparmio od Istituti di credito fondiario e di medio credito a quei patti e condizioni che crederà del caso, autorizzare e compiere qualunque operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, Banche, Casse di Risparmio, Casse Rurali ed Agrarie ed ogni altro Istituto di Credito, Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, Servizio Conti Correnti Postali o presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; acconsentire iscrizioni, trascrizioni, surroghe, postergazioni di ipoteche nonchè qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico e privato da responsabilità; promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte

Cotituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le Magistrature Regionali ed ogni altra magistratura speciale, le Commissioni Tributarie, pure nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo, nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;


transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;

nominare direttori e procuratori anche "ad negotia";

i suddetti poteri si intendono indicati solo in via enunciativa e non tassativa, confermandosi comunque l'attribuzione al Consiglio di ogni potere e compito che non sia specificatamente assegnato dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un compenso fissato dall'Assemblea dei soci e/o una partecipazione agli utili.

Art.22) La firma sociale e la rappresentanza della società sia nei confronti di terzi che in giudizio in qualunque sede e grado spettano al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.



u

E' di pertinenza degli stessi dare esecuzione a tutte le decisioni dell'Organo Amministrativo oltre ai poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare altresì l'uso della firma sociale ad uno o più direttori e/o procuratori.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare speciali incarichi ai componenti del Consiglio o a terzi conferendo loro anche la firma sociale limitatamente ai poteri attribuiti.

Nelle ipotesi considerate il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, fisserà il corrispettivo per l'Amministratore Delegato, i Consiglieri Delegati, i Procuratori ed i Direttori, nonché gli speciali emolumenti spettanti alle persone investite di particolari incarichi.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2.443, 2.446, 2.447 del C.C.

Viene espressamente prevista la compatibilità tra la carica di membro del Consiglio e quella di Direttore generale e di Dirigente in genere.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) La società verrà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi e due:

Supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea nel nominare i Sindaci, designa tra di loro il Presidente del Collegio Sindacale e determina i compensi con l'osservanza della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

TITOLO VI


ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI

Art.24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1986. Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio ed il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art.25) Gli utili netti, dopo prelevato il cinque per cento per la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.26) Il pagamento dei dividendi avverrà presso le casse sociali, i dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno della loro esigibilità andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VII



SCIoglimento

Art.27) Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea dei soci nominerà il liquidatore o i liquidatori stabilendone le attribuzioni, i poteri, i compensi e determinerà le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.28) Qualsiasi controversia in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali o dell'applicazione ed esecuzione del presente statuto che potesse insorgere anche nella fase di liquidazione della società, fra la società ed i soci, amministratori e liquidatori od anche solo tra soci, sarà obbligatoriamente rimessa ad un Collegio Arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini, su istanza della più diligente.

Qualora le parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime od il Presidente del Tribunale di Rimini, dovranno nominare tanti arbitri quanti ne siano necessari per rispettare il

principio di disparità.

Il Presidente del Tribunale di Rimini, nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo.

Il Collegio arbitrale è domiciliato presso la sede della società e giudicherà quale amichevole compositore in via inappellabile, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale.

Art.29) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle Leggi speciali in materia.

F.TO

RICCARDO GIUNTA

EGIDIO ROSSI

PIO GIUSEPPE PANICALI, NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN PIÙ FOGLI

MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ROGITI

SI RILASCIA PER USO *oli padre*

RIMINI, *26-5-86*

